



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI E
DECENTRAMENTO

Determinazione Dirigenziale	
N. 11/ 153	di data 12/08/21

Oggetto: D.LGS. N. 50/2016 E S.M. - L.P. N. 2/2016 E S.M. - VARIAZIONE CONTRATTUALE PER LA FORNITURA E CONSEGNA DI ACCESSORI INTERNI PER I COFANI, CASSETTINE DI ZINCO E URNE CINERARIE. TRIENNIO 01/01/2021-31/12/2023. CIG 83602990FD E CIG 8360320251 - AUMENTO DEI VALORI CONTRATTUALI.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che a seguito di procedura aperta, esperita in modalità telematica sono state aggiudicate all'impresa Bertoncello Graziano s.r.l. corrente in Rossano Veneto (VI) c.f. e p.iva n. 03116530241 Le seguenti forniture:

- CIG 83602990FD accessori interni per i cofani, per un valore di contratto pari ad euro 114.134,31 triennali e 38.044,77 annuali, oneri fiscali esclusi (lotto 1);
- CIG 8360320251 cassettime di zinco e urne, per un valore di contratto pari a euro 86.791,77 triennali e 28.930,59 annuali, oneri fiscali esclusi (lotto 3);

premessò altresì che, esperite le verifiche di legge, le forniture sono state affidate entrambe all'impresa aggiudicataria e hanno regolarmente avuto inizio nei termini previsti dagli atti di gara, vale a dire dal 01/01/2021;

ricordato che entrambe le forniture in discorso sono state determinate nelle quantità molti mesi prima dell'avvio del contratto con il fine di soddisfare il fabbisogno ordinario dell'Ufficio Servizi Funerari, dal 01/01/2021 Ufficio Servizi Funerari del Servizio Servizi Demografici e Decentramento;

richiamata la propria determinazione n. 11/69 di data 15 aprile 2021 con la quale, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, si integrava la fornitura e la consegna di cofani grezzi, cassettime di zinco e urne cinerarie (CIG 8360320251) per un importo di euro 6.738,00, oneri fiscali esclusi;

tenuto conto che le forniture previste al momento della programmazione delle procedure di gara non risultano ora sufficienti a coprire il fabbisogno in quanto sono frattanto intervenuti l'incremento dei decessi legati alla pandemia da COVID 19 e la necessità di supportare, nei periodi di massima emergenza, le RSA nel comune di Trento anche attraverso la fornitura di sacchi salma e altri accessori funerari;

ritenuto necessario, per garantire all'utenza, senza soluzione di continuità, i servizi funerari e cimiteriali nei restanti mesi del corrente anno, approvvigionarsi di un congruo numero di beni ricompresi nei due contatti in parola il cui valore può essere così determinato:

- CIG 83602990FD accessori interni per i cofani, per un valore di euro 9.000,00 oneri fiscali esclusi (lotto 1);

pagina 1/4

- CIG 8360320251 cassettoni di zinco e urne, per un valore di euro 1.800,00, oneri fiscali esclusi (lotto 3);

visto l'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. secondo cui la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario;

atteso che il disposto normativo ora citato trova puntuale riscontro negli atti di gara e precisamente:

- all'art. 4 del Capitolato speciale di appalto, allegato sub A al contratto di appalto per la fornitura in oggetto;
- al paragrafo 4.2 "opzioni e rinnovi" del disciplinare di gara con espressa riserva a favore dell'Amministrazione della facoltà di chiedere forniture con quantità aumentate o diminuite fino a un massimo del 20% rispetto ai quantitativi di contratto;

atteso che le varianti dei contratti di appalto in corso di validità, a norma del comma 1 del citato art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende;

atteso altresì che il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, al comma 4 dell'art. 52 stabilisce che solo l'aumento della prestazione oltre il 20% richiede la stipulazione di un nuovo contratto, aggiuntivo a quello originario;

considerato che le variazioni di cui al presente atto sono inferiori alla soglia del 20% sopra menzionata;

ritenuto altresì che sussistano le condizioni previste dall'art. 27, comma 2, lettera c), che consente la modifica dei contratti in corso di esecuzione senza l'esperimento di una nuova procedura di aggiudicazione in quanto nel caso di specie:

- a) la necessità di modifica è determinata dalla circostanza che nel predisporre gli atti di gara per la fornitura in oggetto non era stato possibile prevedere con sufficiente grado di attendibilità il tempo in cui l'impianto crematorio sarebbe entrato in funzione e neppure, per le ragioni sopra illustrate, la quantità necessaria di urne basiche;
- b) la modifica non altera la natura generale del contratto, risolvendosi in un mero aumento quantitativo di alcuni dei beni già dedotti nel contratto stesso;
- c) il valore della modifica non supera il 50% del valore iniziale del contratto;

ricordato che, ai sensi della normativa sopra citata, l'appaltatore è tenuto a eseguire l'aumento delle prestazioni agli stessi patti e condizioni economiche del contratto originario;

considerato che, in esecuzione della L.P. 9.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 118/2011 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

atteso che il punto 7.2 dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che in deroga al principio generale della competenza finanziaria potenziata le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive che danno luogo a entrate e spese riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi sono registrate ed imputate all'esercizio in cui l'obbligazione è perfezionata e non all'esercizio in cui l'obbligazione è esigibile;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 175, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 176, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento di polizia mortuaria approvato con deliberazione consiliare n. 38 di data 09/04/1997 e modificato con deliberazione consiliare n. 28 di data 16/02/2021;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.;
- la L.P. n. 2/2016 e s.m.;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il Decreto sindacale n. 94/2020/05 prot. n. 306220 di data 30/12/2020 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;

DETERMINA

1. di modificare in aumento, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e ricorrendo le condizioni di cui all'art. 27, comma 2 lettera c) della L.P. n. 2/2016 e s.m., il contratto di appalto stipulato tra l'Amministrazione e l'impresa Bertoncetto s.r.l. (CIG 83602990FD) per la fornitura e la consegna di accessori interni per i cofani, per un importo di euro 9.000,00, oneri fiscali esclusi, agli stessi patti e condizioni economiche del contratto originario;
2. di dare atto che la variazione contrattuale di cui al punto 1 porta il valore del contratto a complessivi euro 123.134,31, oneri fiscali esclusi;
3. di impegnare la somma di euro 10.980,00 (derivante dall'importo dell'aumento contrattuale più gli oneri fiscali) al capitolo 1345 del PEG 2021-2023 integrando la registrazione contabile

pagina 3/4

- già effettuata per il contratto in parola;
4. di modificare in aumento, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e ricorrendo le condizioni di cui all'art. 27, comma 2 lettera c) della L.P. n. 2/2016 e s.m., il contratto di appalto stipulato tra l'Amministrazione e l'impresa Bertoncello s.r.l. per la fornitura e la consegna di cofani grezzi, cassetine di zinco e urne cinerarie, per un importo di euro 1.800,00, oneri fiscali esclusi, agli stessi patti e condizioni economiche del contratto originario;
 5. di dare atto che la variazione contrattuale di cui al punto 4 porta il valore del contratto a complessivi euro 95.329,77, oneri fiscali esclusi;
 6. di tenere fermo tutto quanto altro stabilito nel contratto originario, salve le date di consegna, da demandare a futuri accordi tra le parti;
 7. di impegnare la somma di euro 2.196,00 (derivante dall'importo dell'aumento contrattuale più gli oneri fiscali) al capitolo 1345 del PEG 2021-2023 integrando la registrazione contabile già effettuata per il contratto in parola;
 8. di dichiarare che le obbligazioni diventano esigibili entro la data del 31/12/2021.

Allegati in formato elettronico

//

Allegati in formato cartaceo

//

Il Dirigente del Servizio
dott. Fabrizio Paternoster

Trento, addì 12/08/21



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI E
DECENTRAMENTO

Determinazione Dirigenziale

N. 11/ 153

di data 12/08/21

Oggetto: D.LGS. N. 50/2016 E S.M. - L.P. N. 2/2016 E S.M. - VARIAZIONE CONTRATTUALE PER LA FORNITURA E CONSEGNA DI ACCESSORI INTERNI PER I COFANI, CASSETTINE DI ZINCO E URNE CINERARIE. TRIENNIO 01/01/2021-31/12/2023. CIG 83602990FD E CIG 8360320251 - AUMENTO DEI VALORI CONTRATTUALI.

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

E / S	T i p o	Anno	Miss/progr/tit/macr/ Capitolo Spesa Tit/tipolog/categor/ Capitolo Entrata	Piano Finanziario E/U	Gest	Res	Opera	Importo	Tipo finanziam.	Impegno/ Accert.
U		2021	12091.03.01345	U.1.03.01.02.999	1103			10.980,00	"	91613 (8840257)
U		2021	12091.03.01345	U.1.03.01.02.999	1103			2.196,00	"	91614 (8840259)

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.

VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 18 agosto 2021

